

N. R.G. 890/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 890/2019 R.G., avente ad oggetto “Contratti bancari”, promossa da:

, C.F. P, C.F.
, rappresentati e difesi dall’ Avv. Francesco Giordano, C.F.
GRDFNC80R02A479F, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in 50134 Firenze, Via
Ferdinando Paoletti, 24, giusta procura alla lite in calce all’atto di citazione,

ATTORI

CONTRO

BANCO BPM S.p.A., C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09722490969,
P.I. IT10537050964, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Elga Fontanini, rappresentata e
difesa, in forza di procura alle liti allegata in comparsa di risposta, dagli avv.ti Giuseppe Lombardi
C.F....., Marco Delli Noci, C.F....., Francesca Benedetta
Tremolada, C.F....., e dall’avv. Guido Natali C.F..... ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Lucca, Borgo Giannotti n. 260/b;

CONVENUTA

Conclusioni delle parti:

Per l’attrice: “In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale contrattuale o
extracontrattuale di Banco Popolare e per essa Banca BPM, per i danni patrimoniali derivanti
dall’operazione pregiudizievole suggerita, sollecitata e messa in atto nell’ambito di un contatto sociale
qualificato e/o in violazione di regole di condotta specifiche dettate dal codice del consumo.

Conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento in forma specifica pari al corrispettivo
pagato di Euro 30.241,92, previo trasferimento della proprietà dei diamanti alla Banca;



in via subordinata, condannare la convenuta al risarcimento per equivalente pari al prezzo pagato diminuito di quanto potrà ragionevolmente essere percepito per la vendita in proprio (stimato in Euro 7.200,00 tenendo conto di remunerazioni commerciali di intermediari) e quindi per un totale di almeno Euro 23.041,92.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”

Per la convenuta: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’azione promossa dai sigg.ri

in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca, o comunque il difetto di titolarità del diritto fatto valere nei confronti della Banca, rispetto a domande precontrattuali e contrattuali proposte dai sigg.ri

in via principale, rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri

nei confronti di Banco BPM S.p.A., siccome infondate per tutti i motivi esposti in narrativa;

in ogni caso, condannare i sigg.ri a rifondere a favore di Banco

BPM S.p.A. le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi citavano Banco BPM S.p.A., per accertare la sua responsabilità e sentirla condannare alla restituzione del prezzo pagato ad IDB, o comunque al risarcimento del danno per equivalente, nella minor somma di €. 23.041,92.

Esponavano di essere venuti a conoscenza, attraverso una segnalazione bancaria avvenuta presso lo sportello di consulenza di Banco BPM S.p.A., filiale di Gorfigliano, di un “conveniente” investimento economico consistente nell’acquisto di diamanti, e di aver formulato il 17/04/2015, nei confronti di Intermarket Diamond Business SpA (IDB), una proposta di acquisto di due diamanti, per un totale di €. 30.241,92, corrispondendo il prezzo all’atto della consegna delle pietre.

Nei mesi a seguire apprendevano che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva censurato l’attività di IDB, qualificando scorrette le sue pratiche commerciali perché vendeva diamanti ad un prezzo nettamente superiore rispetto al loro reale valore.

Sostenevano che la banca li aveva consapevolmente raggirati con condotte fraudolente ed artificiose, finalizzate a concludere l’infruttuosa compravendita nei confronti di IDB, ed in particolare che aveva



sostenuto la convenienza dell'operazione rappresentando anche dei dati non affidabili circa l'andamento del mercato dei diamanti.

In particolare, le quotazioni esposte agli attori dipendevano dalla fissazione unilaterale del prezzo da parte di IDB e non erano frutto di reali oscillazioni di mercato.

Specificavano che la convenuta avrebbe al contrario dovuto sconsigliare l'acquisto dei diamanti da parte dei suoi clienti, poiché questi nutrivano un legittimo affidamento verso la banca, la quale era obbligata ad informarsi preventivamente in merito alla convenienza dell'affare, e in ogni caso, a proteggere i clienti da eventuali truffe.

La convenuta si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, e nel merito, sosteneva l'infondatezza delle domande attoree.

In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, esonerandosi da ogni sua responsabilità derivante dal contratto di compravendita stipulato fra IDB e i coniugi, perché questo veniva concluso esclusivamente tra loro e, peraltro, sosteneva che l'esclusione della predetta responsabilità risultava anche dall'art. 6 delle condizioni contrattuali.

Deduceva di avere svolto esclusivamente un'attività di mera segnalazione e che non era a conoscenza né delle informazioni contenute nei materiali illustrativi predisposti dalla società venditrice, né della determinazione dei prezzi di vendita realizzati da IDB, e precisava che tutto il materiale pubblicitario e il set contrattuale relativo a tali operazioni era stato realizzato esclusivamente da IDB senza alcun contributo della banca.

In ogni caso, contestava la mancata prova da parte degli attori circa il nesso di causalità tra l'attività segnalatrice della banca e il danno da loro subito.

Contestava la richiesta di risarcimento del danno sia in forma specifica che per equivalente, ritenuta formulata in maniera erronea dagli attori, e comunque specificava che essi vi avevano espressamente rinunciato con la prima memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c., convertendo la domanda attorea in una di mero accertamento di responsabilità della banca.

La causa veniva istruita con sole produzioni documentali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie in esame si è svolta le modalità tipiche di una vicenda che ha avuto ampia eco.

IDB, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, si avvaleva di alcune banche per la vendita di diamanti grezzi, ad un prezzo doppio o triplo rispetto al loro valore reale, prospettando irrealistiche



quotazioni basate su listini che in realtà non erano altro che pubblicità a pagamento della stessa IDB, pubblicate su giornali nazionali.

Come evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella decisione PS10677 del 31-10-2017, confermata da Tar Lazio n. 10967/2018, il consumatore non era avvertito della differenza tra il prezzo praticato da IDB ed il valore della pietra.

Il rapporto fiduciario del cliente con il referente investimenti e le sue assicurazioni, nonché la fiducia nelle serietà e reputazione della banca, sono stati elementi determinanti nella decisione finale d'acquisto, avendo generato un legittimo affidamento verso le informazioni fornite.

Le banche hanno quindi permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta, mettendo a disposizione le sedi, nonché per le modalità con cui si realizzava l'offerta ai consumatori, e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto ed alla custodia dei diamanti.

Nel caso di specie, gli attori hanno acquistato due diamanti certificati di 0,72 carati, colore E, purezza IF, al prezzo di €. 15.120,96 ciascuno, per totali €. 30.241,92, mentre il listino Rapaport, universalmente utilizzato nelle transazioni di diamanti, nello stesso periodo li quota €. 4.500,00 ognuno. Detraendo le commissioni di vendita, deve ritenersi che il prevedibile valore effettivo è di €. 3600,00 per diamante, per totali €. 7.200,00.

Con riferimento al titolo della responsabilità della convenuta, è necessario esaminare le ipotesi prospettate dagli attori.

L'art. 2043 c.c. risulta inapplicabile al caso in esame, perché tale fonte di obbligazione riguarda i danni cagionati da un soggetto nei confronti di un terzo, nell'ambito della vita di relazione, mentre nel caso di specie tra attori e convenuta, al momento dell'acquisto dei diamanti, esisteva un rapporto di tipo contrattuale.

Non può sussistere nemmeno una responsabilità precontrattuale, perché questa riguarda esclusivamente il comportamento tenuto dai contraenti nel momento precedente alla stipulazione del contratto e, nel caso *de quo* la banca non è parte del contratto tra IDB e gli attori.

Le ipotesi che vengono in rilievo sono la responsabilità contrattuale e la c.d. responsabilità per contatto sociale qualificato.

Con riferimento alla prima ipotesi, l'attività esercitata da Banco BPM S.p.A. nei confronti degli attori, consistente nella segnalazione dell'operazione di acquisto dei diamanti in questione, rientra nell'ambito delle attività connesse a quella bancaria *ex art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6/07/1994, d. lgs. ad*



integrazione del d.lgs. n. 385/1993, ai sensi del quale “*A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale [...]*”.

Rispetto alla seconda ipotesi, invece, la responsabilità della banca deriva dagli art. 1173 C.C. e 2 Cost. Si tratta di una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall’esistenza di un contratto inteso nel senso stretto, e che sorge allorquando tra il danneggiato ed il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall’ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici, non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica.

A prescindere dalla fonte del titolo imputabile alla banca, contrattuale o da contatto sociale qualificato, in ogni caso questa risponde dei danni cagionati al cliente per inadempimento di un’obbligazione, *ex art. 1218 C.C.* (in questo senso Trib. Modena n. 352/2020; Trib. Modena ord. 19/11/2019; Trib. Milano ord. 14/10/2020; Trib. Verona ord. 23/05/2019).

Gli attori hanno senza dubbio provato i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto, ed in particolare il nesso di causalità tra l’inadempimento della banca e il danno subito.

È noto che esiste un’asimmetria informativa tra la banca e i clienti, e questa deve essere colmata con l’osservanza da parte dell’istituto bancario, dei doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà, e correttezza, specialmente ove vi sia un consolidato rapporto di fiducia.

Nel caso in esame, i clienti si sono fidati delle informazioni rese loro dalla Banca circa l’affidabilità dell’operazione di acquisto dei diamanti, e sono stati influenzati dai suoi suggerimenti.

In ottemperanza al dovere di solidarietà sociale di cui agli artt. 1173 c.c. e 2 Cost., la convenuta avrebbe dovuto fornire una corretta informazione sulla convenienza dell’investimento, e dunque, la relazione eziologica esiste perché se gli attori avessero ricevuto una corretta informazione, non avrebbero certamente acquistato i diamanti da IDB.

A rafforzare la responsabilità di Banco BPM vi è anche il fatto che percepiva una corposa provvigione dai contratti di compravendita di diamanti, conclusi con l’ausilio dell’attività “segnalatrice” della Banca (pari al 18% del prezzo pattuito), oltre all’utile derivante dai servizi accessori forniti al cliente in occasione della vendita, come la custodia in cassetta di sicurezza.

A nulla rileva la clausola di esonero di responsabilità della banca, prevista dalla proposta di acquisto dei diamanti tra IDB e gli attori, per due motivi.



In primo luogo, il contratto ha efficacia solo tra le parti *ex art.* 1372 c.c. e non esplica i suoi effetti nei confronti della Banca, la quale assume il ruolo di mero terzo (come del resto precisa la stessa convenuta).

In secondo luogo, anche a voler ritenere che la clausola in esame sia valida, e che dunque la banca è esonerata da ogni responsabilità sorgente dal contratto con IDB, comunque risponde in forza di un'autonoma fonte di obbligo, che è appunto o quella contrattuale, secondo l'interpretazione estensiva, o in ogni caso quella derivante da contatto sociale qualificato.

Non è fondata nemmeno la contestazione della banca relativa alla mancata prova da parte dell'attrice delle condotte fraudolente e capziose dei funzionari della banca, con riferimento alle operazioni di investimento.

Gli attori hanno soddisfatto il loro onere probatorio allegando l'inadempimento della convenuta, quindi è la banca stessa che avrebbe avuto l'onere di dedurre, al contrario, che la sua attività (per il tramite dei funzionari) non ha in alcun modo influito sulla volontà degli attori di concludere il contratto di compravendita con IDB.

Ancora, a nulla rileva che la banca abbia esercitato una "*mera attività di segnalazione*", oppure una "*consulenza*", perché entrambe le attività rientrano nell'ambito delle condotte ascrivibili alle fonti di responsabilità sopra chiarite.

Va rigettata la domanda principale, perché la Banca non è tenuta a restituire il prezzo pagato dagli attori ad IDB, in quanto tale questione riguarda esclusivamente le vicende contrattuali *inter partes*.

Invece, merita accoglimento la domanda formulata dagli attori in via subordinata, relativa al risarcimento del danno della somma di €. 23.041,92.

Infatti, essi non hanno affatto rinunciato alla domanda di risarcimento, perché in sede di memoria *ex art.* 183, comma 6°, n. 1 c.p.c. questi hanno specificato di riportarsi integralmente alle conclusioni dell'atto di citazione.

È ragionevole ritenere che la cifra di €. 7.200 indicata dagli attori, corrisponda verosimilmente al ricavato che questi ultimi trarrebbero dalla vendita attuale dei diamanti (considerando i valori di cui al doc. 8 atto di citazione e le provvigioni di intermediazione), dunque la Banca è tenuta a risarcire il danno corrispondente alla differenza tra la somma in esame ed il prezzo inizialmente pagato per l'acquisto dei diamanti.

le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:

accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna BANCO BPM S.p.A. al risarcimento del danno pari ad €. 23.041,92, nei confronti di, nonché al pagamento in loro favore delle spese di lite,

.....

Lucca, 22-1-2021

Il Giudice

Giacomo Lucente

